

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL REGIME PREVIDENZIALE

**a decorrere dal 01.01.2004 e in vigore dalla data di approvazione ministeriale
Assemblea dei Delegati del 27-28/11/2003 con modifiche ratificate dall'Assemblea dei
Delegati del 19 maggio 2004**

Approvato con decreto interministeriale del 14.7.2004

SCOPI E PRINCIPI

Il presente Regolamento definisce il regime previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art.38 della Costituzione, nella salvaguardia degli equilibri economico-finanziari di lungo periodo della Cassa.

Il Regolamento, alla luce degli imprevisti mutamenti demografici verificatisi dopo la legge 29 gennaio 1986 n° 21 e delle connesse forti difficoltà al mantenimento della sostenibilità nel lungo periodo, innova il regime previdenziale dall'1.1.2004 onde meglio garantire la tutela costituzionale stessa.

Pertanto, il Regolamento conferma il sistema di finanziamento cosiddetto a ripartizione, definisce i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la correlazione delle prestazioni erogate dalla Cassa alle contribuzioni alla stessa dovute e versate e definisce le condizioni di accesso alle prestazioni e introduce strumenti temporanei tesi a realizzare equità tra le coorti precedenti e successive alla introduzione del nuovo regime previdenziale a causa della inevitabile disomogeneità di computo nonché alle difficoltà di correlazione tra contributi e prestazioni, disomogeneità e difficoltà prodotte dal passaggio da un metodo di calcolo ad un altro.

Il passaggio dal precedente regime previdenziale basato sul metodo di calcolo reddituale delle prestazioni, al nuovo metodo di calcolo contributivo è realizzato nel rispetto della normativa di pro rata di cui all'art.3, comma 12 della L. 8 agosto 1995, n° 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo.

TITOLO I

CONTRIBUTI

Articolo 1 - Contributo soggettivo

1. Ai sensi dell' art. 10 della L. n. 21/86 e dell'art. 9 dello Statuto, al fine di garantire la provvista delle risorse necessarie per l'erogazione delle prestazioni, gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, iscritti o comunque tenuti all'iscrizione alla Cassa, sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo.

2. Il contributo soggettivo di cui al comma 1 del presente articolo è dovuto in percentuale sul reddito professionale netto di cui al comma 1 dell'art.49 del D.P.R. 917/86 prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, con aliquota variabile in misura minima del dieci per cento (10%) e massima del diciassette per cento (17%), fino ad un reddito professionale netto massimo pari nell'anno 2004 ad € 140.000,00 rivalutata annualmente ai sensi del comma 9, art. 10 del presente Regolamento.

3. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, l'aliquota di cui al comma 2 del presente articolo è pari in misura fissa al dieci per cento (10%), mentre per le annualità successive gli iscritti devono versare la contribuzione commisurata ad una percentuale variabile decisa dall'iscritto entro le misure minima e massima indicate al medesimo comma 2.

4. La percentuale del contributo soggettivo deve essere comunicata alla Cassa dall'iscritto secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

5. E' comunque dovuto, salvo quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento, un contributo minimo annuale, pari Euro 2.085,00 per l'anno 2004, rivalutabile annualmente in applicazione del comma 4 dell'art.11 del presente Regolamento.

6. Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età e che presentino domanda di iscrizione entro i primi tre anni di esercizio professionale, per i primi tre anni di esercizio professionale, se coincidenti con i primi tre anni di iscrizione, il contributo soggettivo di cui al comma 1 del presente articolo è dovuto esclusivamente secondo le misure previste ai commi 2 e 3 del presente articolo. I soggetti di cui al presente comma, per i primi tre anni di iscrizione, se coincidenti con i primi tre anni di esercizio professionale, hanno la facoltà di versare il contributo soggettivo minimo di cui al comma 5 del presente articolo, qualora l'applicazione ai redditi prodotti dell'aliquota massima di cui al comma 2 e dell'aliquota fissa di cui al comma 3 del presente articolo determini un contributo inferiore al contributo minimo medesimo. Qualora i periodi coincidenti siano di annualità inferiori al triennio, la disposizione di cui al presente comma si applica a detti periodi.

Articolo 2 - Contributo integrativo

1. Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 21/86 e dell'art. 9 dello Statuto, tutti gli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'I.V.A., indipendentemente dall'effettiva riscossione e versarne alla Cassa l'ammontare. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di pertinenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti. L'ammontare annuo complessivo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

2. Al fine di mantenere la sostenibilità del regime previdenziale nel lungo periodo, incluse le solidarietà previdenziali ed assistenziali e i costi di gestione, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2009, la maggiorazione percentuale di cui al comma 4 dell'art.11 della L. 21/86 è elevata alla misura del quattro per cento (4%).

3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1 del presente articolo, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente Regolamento dovuto nello stesso anno.

4. La contribuzione minima di cui al comma 3 del presente articolo è dovuta e deve essere corrisposta alla Cassa a decorrere dall'anno 2005 con riferimento ai volumi d'affari ai fini IVA prodotti a partire dal 1° gennaio 2004. Nell'anno di entrata in vigore del presente Regolamento la contribuzione minima di cui al comma 3 del presente articolo non è dovuta.

5. Per i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 1 del presente Regolamento, non è dovuta la misura minima del contributo integrativo di cui al comma 3 del presente articolo, per il medesimo periodo nel quale hanno facoltà di versamento del contributo soggettivo minimo.

Articolo 3 - Scadenze contributive

1. Il versamento del contributo soggettivo minimo di cui al comma 5 dell'art.1 e del contributo integrativo minimo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento deve essere effettuato in due rate di pari importo rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 31 ottobre di ciascun anno, unitamente al contributo di maternità dovuto a copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del D.L.gs 26/03/2001, n° 151 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 1 del presente Regolamento dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume d'affari prodotto in forma individuale e/o associata di cui all'art. 2 del presente Regolamento dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno precedente, devono essere comunicati alla Cassa mediante apposita autodichiarazione.

3. Entro il 15 novembre di ciascun anno deve essere effettuata la comunicazione alla Cassa del reddito professionale netto e del volume di affari ai fini IVA prodotti nell'anno precedente, indicando la percentuale di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento.

4. Il versamento del contributo soggettivo di cui ai commi 2 e 3 dell'art.1 del presente Regolamento eccedente il contributo minimo soggettivo di cui al comma 5 del medesimo articolo ed il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento eccedente il contributo integrativo minimo di cui al comma 3 del medesimo articolo devono essere effettuati entro il 15 dicembre dell'anno di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

5. I termini di comunicazione alla Cassa dei dati relativi al reddito professionale netto ed al volume di affari IVA e di versamento dei contributi dovuti e le modalità di comunicazione alla Cassa dei medesimi dati e di versamento dei contributi dovuti sono rispettivamente modificabili e stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre ai Ministeri competenti per la relativa approvazione.

Articolo 4 - Restituzione dei contributi soggettivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, coloro la cui prima iscrizione alla Cassa decorra da data antecedente il 1° gennaio 2004, che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato il diritto alla pensione, hanno diritto, su domanda, alla restituzione:

a) dei contributi soggettivi versati con riferimento agli anni fino al 31/12/2003 ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della L.21/86 e del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza approvato con D.I. del 2 agosto 1995, maggiorati degli interessi legali di cui ai medesimi articoli;
b) dei contributi soggettivi, versati e riconosciuti sulla posizione individuale con riferimento agli anni dal 2004 e successivi, maggiorati degli interessi al tasso legale pro-tempore vigente e comunque non superiore al tasso annuo di capitalizzazione, di cui al comma 3 dell'art. 10 del presente Regolamento, relativo all'anno di ciascun versamento, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello del relativo versamento.

2. Dal 1° gennaio 2004, gli iscritti alla Cassa con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003, che cessino dall'iscrizione senza aver maturato il diritto alla pensione, la cui anzianità di iscrizione e contribuzione sia inferiore a cinque anni, hanno diritto esclusivamente alla restituzione di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo.

3. La restituzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia raggiunto il diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate al comma 1 dell'art.18 del presente Regolamento e la restituzione risulti inferiore ad Euro 6.000/00, questa è integrata a tale importo.

Articolo 5 - Ripristino dei contributi

1. In caso di nuova iscrizione alla Cassa, l'iscritto che ha richiesto la restituzione dei contributi, può ripristinare il periodo pregresso di anzianità su presentazione di apposita domanda da inoltrare contestualmente alla domanda di nuova iscrizione, riversando alla Cassa le somme rimborsate, rivalutate in applicazione delle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, calcolato dall'Istituto centrale di statistica per il periodo dall'anno di restituzione all'anno di nuova iscrizione.

2. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere riversate alla Cassa in unica soluzione entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione di provvedimento di iscrizione e di quantificazione dell'onere di ripristino.

3. Le somme riversate ai sensi del comma 1 del presente articolo confluiscono nel conto individuale, con effetto dal medesimo anno del versamento, secondo i criteri utilizzati per il computo del conto individuale. Tali somme contribuiscono alla formazione del montante individuale di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

TITOLO II

POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Articolo 6 - Continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali

1. Per continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 21/86, si intende la coesistenza, per ogni iscritto, dei requisiti annuali di reddito e di volume di affari, come individuati nel presente articolo. In applicazione dell'art. 22, c.3, della L. 21/86, a partire dal 1° gennaio 2007, agli iscritti alla Cassa la cui media quadriennale dei redditi professionali netti dichiarati sia inferiore a quattro volte la contribuzione minima soggettiva di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente Regolamento e la cui media corrispondente al medesimo quadriennio dei volumi di affari ai fini IVA sia inferiore a dieci volte la contribuzione minima integrativa di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, la Cassa non riconosce, per la determinazione della anzianità assicurativo-contributiva, le corrispondenti singole annualità in cui i redditi e i volumi di affari IVA dichiarati siano inferiori ai limiti suddetti.

2. Le annualità non riconosciute per carenza del requisito dell'esercizio professionale, così come accertate dalla Cassa dal 1° gennaio 2004, sono annullate con diritto alla restituzione della sola contribuzione soggettiva versata, maggiorata degli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, calcolati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo al relativo versamento. La contribuzione soggettiva versata nelle annualità non riconosciute per carenza del requisito dell'esercizio professionale non concorre alla formazione del montante contributivo di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

3. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nel primo triennio di esercizio professionale ed all'ultimo biennio precedente il pensionamento.

4. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano:

- con riferimento alle annualità interessate da eventi che abbiano dato luogo alla erogazione di prestazioni previdenziali di inabilità ed invalidità e, con riferimento a quest'ultima, anche alle annualità durante le quali la prestazione stessa sia erogata;

- con riferimento alle annualità interessate da eventi che abbiano dato luogo alla erogazione di indennità di maternità e di prestazioni assistenziali per stato di bisogno;
- con riferimento alle annualità interessate da prolungata e documentata inabilità per malattia o altre cause che impediscano l'esercizio della professione;
- con riferimento alle annualità ed ai soggetti interessati da eventi eccezionali calamitosi così come individuati dalle disposizioni speciali in materia;
- con riferimento alle annualità durante le quali l'iscritto permanga all'estero per motivi di studio, producendo idonea documentazione;
- con riferimento alle annualità durante le quali l'iscritto eserciti le funzioni di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di ministro, di vice ministro, di sottosegretario, di consigliere regionale, di assessore regionale, di presidente della giunta provinciale, di assessore provinciale, di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché le ulteriori funzioni previste dall'art. 2, lett. r) del D.I. 25 maggio 2001, attuativo dell'art. 86, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Durante i periodi di inattività professionale di cui sopra sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dal D.I. 25 maggio 2001 sopra indicato. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale netto rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell'art. 15 della L. 21/86, versando volontariamente il contributo soggettivo di cui all'art. 1 del presente Regolamento rapportato al reddito stesso, nonché il contributo integrativo di cui all'art. 2 del presente Regolamento rapportato ad un volume di affari IVA pari a 15 volte il contributo soggettivo complessivamente versato.

5. Il Consiglio di Amministrazione può valutare ai fini del riconoscimento della anzianità assicurativa e contributiva casi eccezionali per i quali, pur in carenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sia diversamente e adeguatamente documentato l'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Articolo 7 - Incompatibilità con l'esercizio della professione

1. Ai fini previdenziali ed assistenziali, non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione i periodi continuativi o cumuli di periodi frazionati superiori all'anno o multipli di esso, durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità, previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 1067/1953 e successive integrazioni o modificazioni.

Articolo 8 - Sistema sanzionatorio

1. Il ritardo, l'omissione o l'infedeltà delle comunicazioni dei dati relativi al reddito professionale netto ed al volume di affari IVA, il ritardo o l'omissione del versamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Regolamento ed il ritardo o l'omissione della presentazione della domanda di iscrizione, sono sanzionati ai sensi dell'art.22 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come introdotto con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 29.11.2002.

2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.22 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come introdotto con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 29.11.2002,

- per "contributi dovuti" di cui al comma 22.1 si intende:
 - l'ammontare del contributo soggettivo derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva minima di cui al comma 2 dell'art.1 del presente Regolamento al reddito professionale netto dichiarato, corrispondente al contributo soggettivo minimo di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente Regolamento qualora l'ammontare derivante dalla applicazione della medesima aliquota al reddito professionale netto sia inferiore allo stesso;
 - l'ammontare del contributo integrativo derivante dall'applicazione dell'aliquota fissa di cui al comma 2 dell'art.2 del presente Regolamento al volume di affari dichiarato ai fini IVA, corrispondente al contributo integrativo minimo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento qualora l'ammontare derivante dalla applicazione della medesima aliquota al volume di affari dichiarato ai fini IVA sia inferiore allo stesso;
 - l'ammontare del contributo di maternità dovuto a copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del D.L.gs 26/03/2001, n° 151 e successive modificazioni e integrazioni.
- per "contributo dovuto a titolo di eccedenze" e per "eccedenze" , si intende:
 - l'ammontare del contributo soggettivo derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva minima di cui al comma 2 dell'art.1 del presente Regolamento al reddito professionale netto dichiarato, detratto il contributo soggettivo minimo di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente Regolamento, in caso di omesso pagamento;
 - l'ammontare del contributo integrativo derivante dall'applicazione dell'aliquota fissa di cui al comma 2 dell'art.2 del presente Regolamento al volume di affari dichiarato ai fini IVA, detratto il contributo integrativo minimo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, in caso di omesso pagamento;
 - l'ammontare del contributo soggettivo derivante dalla applicazione dell'aliquota variabile di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, al reddito professionale netto dichiarato, detratto il contributo soggettivo minimo di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente Regolamento, in caso di versamento effettuato oltre le scadenze stabilite;
 - l'ammontare del contributo integrativo derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, al volume di affari dichiarato ai fini IVA, detratto il contributo integrativo minimo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, in caso di versamento effettuato oltre le scadenze stabilite;
- per "contributo evaso" di cui al comma 22.3 si intende:
 - l'ammontare del contributo soggettivo derivante dalla applicazione dell'aliquota contributiva minima di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento o dell'aliquota di cui al medesimo comma 2 già applicata con riferimento al medesimo anno, al maggior reddito professionale netto dichiarato ai fini fiscali rispetto a quello comunicato alla Cassa;
 - l'ammontare del contributo integrativo derivante dall'applicazione dell'aliquota fissa di cui al comma 2 dell'art.2 del presente Regolamento al maggior volume di affari dichiarato ai fini IVA rispetto a quello comunicato alla Cassa;
- per "contributo soggettivo non dovuto" di cui al comma 22.3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza si intende:
 - l'ammontare del contributo soggettivo derivante dall'applicazione dell'aliquota massima di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento al maggior reddito professionale netto comunicato alla Cassa rispetto a quello dichiarato ai fini fiscali.

3. Con riferimento alla contribuzione soggettiva di cui all'art. 1 del presente Regolamento, sono considerate non dovute le somme versate in eccesso rispetto alla contribuzione derivante dall'applicazione dell'aliquota massima prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1, fatta salva la previsione di cui al comma 6 dello stesso articolo 1 del presente Regolamento.

4. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento:
- l'aliquota contributiva minima di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento indicata al comma 2 del presente articolo, è equiparata all'aliquota in misura fissa del dieci per cento (10%) di cui al comma 3 dell'art.1 del presente Regolamento;
- l'aliquota contributiva massima di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, è equiparata all'aliquota in misura fissa del dieci per cento (10%) di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 9 - Regolarizzazione spontanea

1. Il ritardo, l'omissione o l'infedeltà delle comunicazioni dei dati relativi al reddito professionale netto ed al volume di affari IVA, il ritardo o l'omissione del versamento di cui agli articoli 1 e 2 del presente Regolamento ed il ritardo o l'omissione della presentazione della domanda di iscrizione possono essere regolarizzati spontaneamente in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato "D" del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come introdotto con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 28.06.2002.

2. Con riferimento alle disposizioni di cui all' allegato "D" al Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come introdotto con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 28.06.2002,

- per "contributo dovuto" di cui alla lettera a), si intende:
 - l'ammontare del contributo soggettivo derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva minima di cui al comma 2 dell'art.1 del presente Regolamento al reddito professionale netto dichiarato, corrispondente al contributo soggettivo minimo di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente Regolamento, qualora l'ammontare derivante dalla applicazione della medesima aliquota al reddito professionale netto sia inferiore allo stesso;
 - l'ammontare del contributo integrativo derivante dall'applicazione dell'aliquota fissa di cui al comma 2 dell'art.2 del presente Regolamento al volume di affari dichiarato ai fini IVA, corrispondente al contributo integrativo minimo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, qualora l'ammontare derivante dalla applicazione della medesima aliquota al volume di affari dichiarato ai fini IVA sia inferiore allo stesso;
 - l'ammontare del contributo di maternità dovuto a copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del D.L.gs 26/03/2001, n° 151.
- per "contributo dovuto" di cui alla lettera b) e per "eccedenze" di cui alla lettera c), si intende:
 - l'ammontare del contributo soggettivo derivante dalla applicazione dell'aliquota variabile di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, al reddito professionale netto dichiarato, detratto il contributo soggettivo minimo di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente Regolamento, in caso di versamento effettuato oltre le scadenze stabilite;
 - l'ammontare del contributo integrativo derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, al volume di affari dichiarato ai fini IVA, detratto il contributo integrativo minimo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, in caso di versamento effettuato oltre le scadenze stabilite;
- per "contributo evaso" di cui alla lettera b) si intende:
 - l'ammontare del contributo soggettivo derivante dalla applicazione dell'aliquota contributiva minima di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento o dell'aliquota di cui al medesimo comma 2 già applicata con riferimento al medesimo anno, al maggior reddito professionale netto dichiarato ai fini fiscali rispetto a quello comunicato alla Cassa;
 - l'ammontare del contributo integrativo derivante dall'applicazione dell'aliquota fissa di cui al comma 2 dell'art.2 al maggior volume di affari dichiarato ai fini IVA rispetto a quello comunicato alla Cassa.

3. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, l'aliquota contributiva minima di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, citata al comma 2 del presente articolo, è equiparata all'aliquota in misura fissa del dieci per cento (10%) di cui al comma 3 dell'art.1 del presente Regolamento.

TITOLO III

PRESTAZIONI

Articolo 10 - Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche

1. L'importo della pensione annua, per le anzianità contributive maturate a partire dall'anno 2004, è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo come di seguito definito.

2. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni è pari alla percentuale di calcolo della contribuzione soggettiva (aliquota di finanziamento) di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle valutazioni sulla sostenibilità del sistema nel lungo periodo e dell'effetto equitativo fra le varie coorti, sentito il parere dell'Assemblea dei Delegati, può intervenire incrementando l'aliquota di computo.

Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è dato dalla somma:

- a. della contribuzione soggettiva dovuta e versata fino al 31/12 dell'anno precedente, incrementata dell'ammontare derivante dall'applicazione alla base imponibile della eventuale differenza tra l'aliquota di computo e l'aliquota di finanziamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 3 del presente articolo;
- b. della contribuzione soggettiva dovuta e versata nello stesso anno, incrementata dell'ammontare derivante dall'applicazione alla base imponibile della eventuale differenza tra l'aliquota di computo e l'aliquota di finanziamento;
- c. della contribuzione versata o trasferita fino al 31/12 dell'anno precedente a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto ai sensi degli artt.5, 20 comma 2 e 21 comma 2 del presente Regolamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 3 del presente articolo;
- d. della contribuzione versata o trasferita nello stesso anno a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto ai sensi degli artt.5, 20 comma 2 e 21 comma 2 del presente Regolamento.

3. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari, per il primo quinquennio di applicazione del presente Regolamento, alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare; per gli anni successivi, è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti con un valore minimo garantito del 1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del PIL in caso di media effettiva superiore a quest'ultimo valore. L'eventuale maggior rendimento è destinato ad un apposito fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito. L'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare tutto o in parte l'eventuale maggior rendimento assegnandolo ai conti individuali degli iscritti o ad altre finalità previdenziali.

4. Il Consiglio di amministrazione determina i criteri ed i metodi di valutazione per il computo dei rendimenti di cui al comma 3 del presente articolo e adotta, sentito il parere dell'Assemblea dei Delegati, ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, valutando altresì, anche l'effetto equitativo tra le varie coorti. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione, almeno ogni due anni, provvede a:

- a. verificare la sostenibilità del sistema sulla base della previsione degli andamenti gestionali di lungo periodo rilevati dai bilanci tecnico-attuariali e la consistenza del fondo o riserva di cui al comma 3 del presente articolo;
- b. valutare la necessità di variare e/o adeguare i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella «A» per il calcolo delle pensioni secondo il metodo contributivo;
- c. adottare senza indugio, sentito il parere vincolante dell'Assemblea dei Delegati, i necessari provvedimenti di riequilibrio del sistema e determinare l'eventuale utilizzo e destinazione del fondo o riserva di cui alla lettera a).

5. Con la prima verifica biennale sulla sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo, il Consiglio di Amministrazione illustra all'Assemblea dei Delegati le analisi economiche e finanziarie relative all'istituto del riconoscimento della capitalizzazione annuale, nell'ambito delle garanzie di sostenibilità stesse.

6. In sede di approvazione del bilancio possono essere adottate - tenuto conto dei bilanci tecnico-attuariali e dell'andamento del gettito dei contributi e delle altre rendite - delibere di assegnazione di ammontari a fondi e/o a riserve da utilizzare per finanziare gli effetti degli aumenti delle aliquote di computo relative alle annualità calcolate con il metodo contributivo.

7. Per la determinazione dell'importo della pensione annua, il montante contributivo individuale determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione di cui alla allegata tabella «A», corrispondente all'età anagrafica dell'iscritto al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza del coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'iscritto per il numero dei mesi interi pari alla frazione di anno.

8. La pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.3.5 all'art. 3.7bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella «B», prodotti fino all'anno 2002, convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi dell'art. 27 della L.21/86 e eventuali redditi derivanti da ricongiunzione. Per coloro la cui anzianità contributiva al 31/12/2003 è costituita da un numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione inferiore al numero di anni coincidenti con il periodo di riferimento, il calcolo della media reddituale è effettuato sulla base del numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

9. I redditi di cui al comma 8 del presente articolo, ai sensi dell'art.15 della L.21/86, sono rivalutati secondo l'andamento dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto centrale di statistica. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, un'apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per la relativa approvazione. Ai fini della rivalutazione si considera l'aumento tra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

10. I trattamenti pensionistici calcolati in applicazione del presente articolo sono proporzionalmente integrati ai trattamenti minimi, vigenti alla data di decorrenza dei medesimi trattamenti pensionistici, per la pensione o quota di pensione calcolata con il metodo reddituale ai sensi del comma 8 del presente articolo e non sono adeguati ad alcun trattamento minimo per la quota di pensione calcolata ai sensi comma 7 del presente articolo. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.16, al comma 3 dell'art. 17 e al comma 7 dell'art.18 del presente Regolamento.

11. Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione soggettiva dovuta di anno in anno e/o dei relativi accessori non consente la maturazione dell'anzianità contributiva e non dà luogo all'incremento ed alla rivalutazione del montante contributivo individuale n , ad interessi. Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione integrativa e/o della contribuzione di maternità di cui al D.L.gs n° 151 /2001 e/o dei relativi accessori, non consente l'erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti. Il mancato versamento o il versamento solo parziale della contribuzione soggettiva, della contribuzione integrativa e della contribuzione di maternità di cui al D.L.gs 151/2001, produce effetti di annullamento e/o sospensione dell'erogazione degli interventi assistenziali, disposti dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimenti assunti in relazione alla natura degli stessi.

12. Le deliberazioni in tema di modifica dei coefficienti di rendimento e di provvedimenti finalizzati al riequilibrio della gestione devono essere sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Articolo 11 - Rivalutazione delle prestazioni previdenziali e dei contributi

1. L'importo delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa è perequato a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto centrale di statistica, secondo le misure ed i criteri indicati nella allegata tabella «C». L'importo della pensione perequata non può essere comunque inferiore al limite superiore riferito alla pensione perequata corrispondente alla fascia immediatamente precedente della medesima tabella «C».

2. Ai fini previsti dal comma 1 del presente articolo, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni, con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Ai sensi dell'art.16 della L.21/86, la variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al comma 1 è accertata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

4. Con la stessa decorrenza e nella misura pari alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto centrale di statistica, determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo, si rivalutano:

- il limite di reddito di cui al comma 5 dell'art.2 della L.21/86 per la determinazione della quota di pensione da calcolarsi con il metodo reddituale ai sensi comma 8 dell'art.10 del presente Regolamento;
- il limite di reddito di cui al comma 4 dell'art.16 e al comma 4 dell'art.17 del presente Regolamento ai fini della determinazione della pensione di invalidità e di inabilità;
- la misura del trattamento minimo in vigore al 31/12/2003;
- il valore di cui al comma 4 dell'art. 13 del presente Regolamento;
- il contributo minimo di cui al comma 5 dell'art.1 del presente Regolamento;
- i limiti di cui alla allegata tabella "C".

Articolo 12 - Requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia e misura del trattamento

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta, su domanda dell'avente diritto, a coloro che abbiano maturato i requisiti dell'età anagrafica e di effettiva iscrizione e contribuzione così come indicati nella allegata tabella «D» e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti medesimi.

2. La misura della pensione di vecchiaia è determinata in applicazione dell'art.10 del presente Regolamento

Articolo 13 - Requisiti per la maturazione del diritto alla pensione unica contributiva e misura del trattamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli iscritti alla Cassa con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003, che non possano far valere per il periodo fino al 31/12/2003 annualità di iscrizione e contribuzione utili ai fini previdenziali, ad esclusione dei periodi eventualmente ripristinati successivamente al 01/01/2004, la cui anzianità di iscrizione e contribuzione sia pari o superiore a cinque anni, hanno diritto, su domanda, al compimento del sessantaduesimo anno di età, alla pensione unica contributiva annua. Detta pensione, rivalutabile ai sensi dell'art 11 del presente Regolamento, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2. La misura della pensione unica contributiva è determinata ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

3. La pensione di cui al comma 1 del presente articolo è reversibile ai superstiti ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

4. Qualora l'ammontare della pensione annua di cui al presente articolo sia inferiore a € 2.000,00, è data facoltà all'interessato di richiedere, in sostituzione del trattamento pensionistico, la liquidazione del montante contributivo maturato in applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di "vecchiaia anticipata" e misura del trattamento

1. La pensione di vecchiaia anticipata, già pensione d'anzianità ai sensi dell'art. 3 della L.21/86, è corrisposta a coloro che abbiano maturato i requisiti dell'età anagrafica e di effettiva iscrizione e contribuzione così come indicati nella allegata tabella «E», a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
2. Nei confronti di coloro che abbiano maturato entro il 31/12/2004 i requisiti per la pensione di anzianità di cui all'art. 3, L. 21/86 e successive modificazioni ed integrazioni, rimangono ferme le disposizioni relative ai medesimi requisiti. Dette disposizioni, subordinatamente alla cancellazione dall'albo professionale, sono applicate anche agli iscritti alla Cassa con invalidità permanente nella misura almeno del 50%, certificata da struttura pubblica.
3. La pensione di cui al comma 1 del presente articolo è compatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.
4. La compatibilità di cui al comma 3 del presente articolo è estesa anche a coloro che entro il 31/12/2004 hanno maturato i requisiti di età anagrafica e d'anzianità di iscrizione e contribuzione per la pensione di anzianità di cui all'art. 3 della L. 21/86 e/o abbiano presentato domanda di pensione di anzianità e/o siano titolari del medesimo trattamento di cui all'art. 3, L. 21/86.
5. La misura della pensione di vecchiaia anticipata è determinata in applicazione dell'art.10 del presente Regolamento .

Articolo 15 - Supplemento di pensione

1. A decorrere dal 01/01/2004, coloro che proseguono o riprendano l'attività professionale successivamente al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità ed alla pensione unica contributiva, sono obbligati:
 - alla comunicazione dei dati di cui al comma 2 dell'art.3 del presente Regolamento;
 - al versamento della contribuzione soggettiva di cui all'art. 1 del presente Regolamento, della contribuzione integrativa di cui all'art. 2 del presente Regolamento e del contributo di maternità di cui al D.Lgs 151/2001.Costoro non sono tenuti al versamento della contribuzione minima soggettiva di cui al comma 5 dell'art.1 del presente Regolamento e della contribuzione minima integrativa di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento.
2. La contribuzione soggettiva di cui al comma 1 del presente articolo dovuta e versata per almeno un quinquennio successivo al pensionamento, concorre alla formazione di un montante contributivo individuale in applicazione dei criteri indicati al comma 2 dell'art.10 del presente Regolamento e dà diritto ogni cinque anni e, in ogni caso, al momento della cancellazione dalla Cassa, su domanda del professionista interessato, ad un supplemento di pensione determinato applicando le modalità di calcolo previste con il sistema contributivo ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dello stesso articolo 10 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. La contribuzione soggettiva di cui al comma 1 del presente articolo dovuta, versata e accreditata per un periodo inferiore a cinque anni decorrente dall'anno di pensionamento, dà diritto, su domanda, e previa cessazione dell'attività professionale, alla restituzione di cui al comma 1, lett. b dell'art. 4 del presente Regolamento.
4. In caso di decesso del professionista titolare del supplemento di cui al presente articolo, lo stesso supplemento spetta, su domanda, ai superstiti nella stessa misura di cui all'art.18 del presente Regolamento, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso. Qualora il decesso intervenga prima della presentazione della domanda, in presenza delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, la quota di supplemento maturata al 31/12 dell'anno precedente il decesso, viene liquidata, su domanda, ai superstiti nella stessa misura di cui all'art.18 del presente Regolamento, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso. La contribuzione soggettiva eventualmente versata nell'anno del decesso non confluisce nel conto individuale per la determinazione del montante contributivo ed è restituita ai superstiti senza maturazione di interessi. In caso di decesso del professionista interessato, qualora ricorrono le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, spetta agli eredi la restituzione dei contributi, che viene liquidata su domanda.

5. I supplementi, o le quote di questi maturate sino al 31/12/2003, vengono liquidati in applicazione della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 16 - Requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di invalidità e misura del trattamento

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 21/86 e 6 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza approvato con D.I. del 2 agosto 1995 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento per l'accertamento della invalidità ed inabilità approvato con D.M. 31/07/90, l'iscritto ha titolo al riconoscimento della pensione di invalidità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dalla decorrenza individuata dalla commissione medica, se successiva, ove concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
e) l'iscritto abbia compiuto almeno 10 anni, o 5 anni se l'invalidità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.

2. I difetti fisici o mentali e le infermità invalidanti possono preesistere al rapporto previdenziale, ma in tali casi, deve esserci stato successivo aggravamento e devono essere sopraggiunte nuove infermità che hanno provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione di invalidità di cui al presente articolo è calcolata in applicazione dell'art. 10 del presente Regolamento, ferma restando la percentuale di riduzione al 70% di cui al citato articolo 5 della L. n. 21/86 e salvo quanto disposto dal comma successivo del presente articolo. E' comunque riconosciuto un trattamento pensionistico pari al 70% dell'ammontare della pensione minima in vigore al 31/12/2003, rivalutabile annualmente ai sensi dell'art. 16 della L. 21/86.

4. Salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore all'importo originario pari a L. 24.000.000, di cui all'art. 4, L. 21/86, rivalutabili ai sensi comma 4 dell'art. 11 del presente Regolamento (pari a Euro 24.800,00 per l'anno 2004), risultanti dalla media del triennio precedente la domanda di pensione, per la determinazione della misura della pensione di invalidità, la quota calcolata ai sensi del comma 7 dell'art. 10 del presente Regolamento è determinata trasformando in rendita il montante calcolato ai sensi del comma 2 art. 10 del presente Regolamento, moltiplicandolo per il coefficiente di trasformazione indicato nella allegata tabella «A» di cui al presente Regolamento, corrispondente alla età anagrafica dell'iscritto alla data di decorrenza del diritto alla pensione di invalidità, maggiorata di un numero di anni dieci utili al raggiungimento, al massimo, dell'età anagrafica minima indicata nella allegata tabella «D».

5. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca della maggiorazione di cui al comma 4 del presente articolo, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio della maggiorazione stessa.

6. Rimane comunque applicato il coefficiente minimo previsto dalla medesima tabella «A» qualora l'età anagrafica effettiva e/o maggiorata di dieci anni ai sensi del comma 4 del presente articolo, sia inferiore all'età anagrafica minima prevista dalla medesima tabella «A».

7. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 12 e 14 del presente Regolamento in sostituzione della pensione di invalidità.

Articolo 17 - Requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di inabilità e misura del trattamento

1. Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 21/86 e 7 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza approvato con D.I. del 2 agosto 1995 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento per l'accertamento della invalidità ed inabilità approvato con D.M. 31/07/90, l'iscritto ha titolo al riconoscimento della pensione di inabilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dalla decorrenza individuata dalla commissione medica, se successiva, ove concorrano le seguenti condizioni:

- la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione;
- la inabilità sopravvenga al compimento di 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ovvero, in caso di inabilità causata da infortunio, risulti trasmessa alla Cassa la domanda di iscrizione in data precedente la verifica dell'evento. In tale secondo caso, ove l'Associato non possa far valere il requisito minimo di contribuzione quinquennale, si provvede al trasferimento dal fondo assistenza al fondo previdenza della riserva matematica necessaria per la relativa copertura assicurativa.

2. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

3. La misura della pensione di inabilità è calcolata in applicazione dell'art. 10 del presente Regolamento, salvo quanto disposto dal comma successivo del presente articolo. E' comunque riconosciuto un trattamento pensionistico pari al 70% dell'ammontare della pensione minima in vigore al 31/12/2003, rivalutabile annualmente ai sensi dell'art. 16 della L. 21/86.

4. Salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore all'importo originario pari a L. 24.000.000, di cui all'art. 4, L. 21/86, rivalutabili ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del presente Regolamento (pari a Euro 24.800,00 per l'anno 2004), risultanti dalla media del triennio precedente la domanda di pensione, per la determinazione della misura della pensione di inabilità, la quota calcolata ai sensi del comma 7 dell'art.10 del presente Regolamento è determinata trasformando in rendita il montante, calcolato ai sensi del comma 2 art.10 del presente Regolamento moltiplicandolo per il coefficiente di trasformazione indicato nella allegata tabella «A» di cui al presente Regolamento corrispondente alla età anagrafica alla data di decorrenza del diritto alla pensione di inabilità maggiorata di anni dieci utili al raggiungimento al massimo dell'età anagrafica minima indicata nella allegata tabella «D».

5. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca della maggiorazione di cui al comma 4 del presente articolo, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio della maggiorazione stessa.

6. Rimane comunque applicato il coefficiente minimo previsto dalla medesima tabella «A» qualora l'età anagrafica effettiva e/o maggiorata di dieci anni ai sensi del comma 4 del presente articolo, sia inferiore all'età anagrafica minima prevista dalla medesima tabella «A».

Articolo 18 - Requisiti e misura delle pensioni indiretta e di reversibilità

1. La pensione indiretta spetta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso, al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, e, in sua mancanza ovvero dopo la sua morte, ai figli minorenni ed ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, dell'iscritto che decede senza diritto a pensione e dopo aver compiuto almeno dieci anni per le pensioni calcolate con una quota retributiva, almeno cinque anni per le pensioni uniche contributive o, se il decesso è causato da infortunio, per entrambe le tipologie pensionistiche, dopo aver trasmesso alla Cassa la domanda di iscrizione in data precedente la verifica dell'evento.

2. La misura della pensione spettante al coniuge è pari al 60% di quella di vecchiaia, calcolata ai sensi del presente Regolamento, che sarebbe spettata al de cuius, con riferimento all'anzianità maturata, fermo il minimo, con una aggiunta del 20% di tale trattamento per ogni figlio minorenne e maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo del 100% della pensione di vecchiaia, come sopra calcolata. Per la trasformazione in rendita del montante individuale, si applica il coefficiente minimo previsto dalla allegata tabella «A» qualora l'età anagrafica dell'iscritto al momento del decesso sia inferiore all'età anagrafica minima prevista dalla medesima tabella «A».

3. La misura della pensione spettante ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, in mancanza del coniuge o alla sua morte, è pari, per il primo figlio, al 60% della pensione di vecchiaia che sarebbe spettata al defunto con riferimento all'anzianità maturata, fermo il minimo, con una aggiunta del 20% di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo del 100% della pensione di vecchiaia, come sopra calcolata.

4. Ai fini previdenziali, si considerano minorenni, in assenza di frequenza di corsi di studio, i figli fino al compimento del 18° anno di età; il limite di età è elevato fino al compimento del 21° anno per gli studenti

di scuole medie e professionali ed al compimento del 26° anno per gli studenti che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio.

5. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

6. La pensione indiretta spetta anche ai superstiti sopra indicati, del Dottore Commercialista che sia stato iscritto alla Cassa per un numero di anni pari almeno a quelli indicati nella allegata tabella «D» prima di essersi cancellato e che, avendo mantenuto i contributi presso la Cassa, deceda prima, rispettivamente, del compimento della corrispondente età anagrafica riportata nella stessa tabella «D». Per la trasformazione in rendita del montante individuale, si applica il coefficiente minimo previsto dalla allegata tabella «A» qualora l'età anagrafica al momento del decesso sia inferiore all'età anagrafica minima prevista dalla medesima tabella «A».

7. La base pensionistica per la determinazione delle quote ai superstiti dell'iscritto deceduto senza diritto a pensione, viene integrata, ove inferiore, al 70% dell'ammontare della pensione minima in vigore al 31/12/2003, rivalutabile annualmente ai sensi dell'art. 16 della L. 21/86.

8. La pensione di reversibilità spetta nei casi, con la decorrenza, alle condizioni e nella misura di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, alle stesse categorie di superstiti, ivi indicate, del deceduto già titolare del diritto a pensione diretta, ferme restando le riduzioni di cui al comma 2 dell'art.7 della L. 21/86.

Articolo 19 - Totalizzazione dei periodi assicurativi

1. Al Dottore Commercialista iscritto alla Cassa che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.L.gs. 509/94 ed al D.L.gs. 103/96, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di iscrizione e contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione di inabilità a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile con il metodo di calcolo reddituale. Analoga facoltà opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Modalità e termini per l'esercizio della facoltà di totalizzazione sono disciplinati dalle normative pro-tempore vigenti in materia.

Articolo 20 - Ricongiunzione dei periodi assicurativi

1. La ricongiunzione dei periodi assicurativi è disciplinata dalla L.45/90 e dalla relativa circolare applicativa pubblicata in G.U. n° 57 del 09/03/1990.

2. La ricongiunzione relativa a periodi successivi l'entrata in vigore del presente Regolamento dà titolo al corrispondente incremento della anzianità assicurativa. Le somme versate, ad eccezione degli interessi di mora così come individuati dall'art. 4, comma 6, L. 45/90, confluiscono nel conto individuale con effetto dal medesimo anno del versamento secondo i criteri utilizzati per il computo del conto individuale e contribuiscono alla formazione del montante individuale di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Le somme dovute dall'iscritto a copertura degli oneri correlati ai periodi ricongiunti sono determinate in attuazione dei criteri applicativi così come individuati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, tenuto conto comunque delle disposizioni di cui alla L. 45/90 e delle modifiche introdotte in applicazione del presente Regolamento.

3. La ricongiunzione relativa a periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento dà titolo al corrispondente incremento della anzianità assicurativa. I periodi ricongiunti contribuiscono alla formazione di una quota di pensione calcolata con il metodo reddituale come regolato dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella «B», prodotti fino all'anno 2002 e convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi dell'art. 27 della L.21/86. Le somme versate non confluiscono nel conto individuale per la formazione del montante complessivo di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 21 - Riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare

1. I riscatti del corso legale di laurea e del servizio militare sono disciplinati dall'art. 9-ter del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come introdotto dal D.I. 31/08/1998.

2. I riscatti del corso legale di laurea e del servizio militare, le cui domande siano presentate dal 01/01/2004, danno titolo al corrispondente incremento della anzianità assicurativa. Le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dal medesimo anno del versamento secondo i criteri utilizzati per il computo del conto individuale e contribuiscono alla formazione del montante individuale di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Le somme dovute dall'iscritto a copertura degli oneri correlati ai periodi riscattati sono determinate in attuazione dei criteri applicativi così come determinati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, tenuto conto comunque delle disposizioni di cui alla L. 45/90 e delle modifiche introdotte in applicazione del presente Regolamento.

3. I riscatti del corso legale di laurea e del servizio militare, le cui domande siano presentate entro il 31/12/2003, danno titolo al corrispondente incremento della anzianità assicurativa. I periodi riscattati contribuiscono alla formazione di una quota di pensione calcolata con il metodo reddituale come regolato dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Le somme versate non confluiscono nel conto individuale per la formazione del montante complessivo di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

4. Per gli iscritti alla Cassa al 31/12/2003, i riscatti del corso legale di laurea e del servizio militare, le cui domande siano presentate dal 01/01/2004, sono regolati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, salvo la esplicita richiesta dell'iscritto di applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 22 - Contributo di solidarietà

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre ulteriori quinquenni, è applicato un contributo di solidarietà calcolato secondo i criteri e le percentuali indicate:

- nella allegata tabella «F1» ai trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa con requisiti maturati dal 01/01/2005 sugli scaglioni di quota di pensione lorda annua calcolata con il sistema retributivo;
- nella allegata tabella «F2» ai trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa con requisiti maturati fino al 31/12/2004 sugli scaglioni di quota di pensione lorda annua calcolata con il sistema retributivo.

2. Con l'esito dei controlli biennali sulla sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo, il contributo di solidarietà potrà essere variato nei criteri e nelle percentuali di applicazione, valutando, altresì, anche l'effetto equitativo tra le varie coorti.

Articolo 23 - Estratto conto annuale

1. Ogni associato può visualizzare il proprio estratto conto annuale e verificarlo accedendo ai servizi informativi telematici resi disponibili dalla Cassa sul sito Internet dalla stessa predisposto.
2. A richiesta dell'interessato l'estratto conto certificato è inviato al domicilio fiscale.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 24 - Norme finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004 salvo le diverse decorrenze espressamente indicate.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 restano in vigore tutte le disposizioni non modificate ed integrate dal presente Regolamento.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore con l'approvazione da parte dei Ministeri competenti.

TABELLE

- **TABELLA A (Art.10, comma 7)** - Coefficienti di trasformazione
- **TABELLA B (Art.10, comma 8)** - Periodo di riferimento per il calcolo della media reddituale ai fini della determinazione della quota di pensione relativa alla anzianità maturata al 31/12/2003
- **TABELLA C (Art.11, comma 1)** - Perequazione del trattamento pensionistico
- **TABELLA D (Art.12, comma 1)** - Requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia per gli iscritti alla Cassa fino al 31/12/2003
- **TABELLA E (Art.14, comma 1)** - Requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia anticipata
- **TABELLA F1 (Art.22, comma 1)** - Coefficienti per il calcolo del contributo di solidarietà - Pensionati con maturazione requisiti dal 01/01/2005
- **TABELLA F2 (Art.22, comma 1)** - Coefficienti per il calcolo del contributo di solidarietà - Pensionati con maturazione requisiti fino al 31/12/2004

TABELLA A (Art.10, comma 7)
Coefficienti di trasformazione

Età	Coefficiente (%)	Età	Coefficiente (%)
57	4,720	69	7,232
58	4,860	70	7,563
59	5,006	71	7,924
60	5,163	72	8,319
61	5,334	73	8,750
62	5,514	74	9,227
63	5,706	75	9,751
64	5,911	76	10,335
65	6,136	77	10,983
66	6,379	78	11,701
67	6,640	79	12,499
68	6,927	80 e oltre	13,378

TABELLA B (Art.10, comma 8)
Periodo di riferimento per il calcolo della media reddituale ai fini della determinazione della quota di pensione relativa all'anzianità maturata al 31/12/2003.

Decorrenza di variazione del periodo di riferimento	Periodo di riferimento antecedente il 01/01/2004
dal 01/01/2004	15 anni
dal 01/01/2005	18 anni
dal 01/01/2006	20 anni
dal 01/01/2007	22 anni
dal 01/01/2008	24 anni
dal 01/01/2009	25 anni

TABELLA C (Art.11, comma 1)
Perequazione del trattamento pensionistico

Importo lordo annuo del trattamento pensionistico	Percentuale di applicazione del tasso di rivalutazione ISTAT
importo fino a € 24.538,98, rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 16, L. 21/86	100%
importo compreso tra € 24.538,99 ed € 40.898,30, rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 16, L. 21/86	90%
importo superiore ad € 40.898,30, rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 16, L. 21/86	75%

I limiti di cui alla presente tabella sono pari rispettivamente a 3 e 5 volte il 75% del valore della pensione minima al 31/12/2003.

TABELLA D (Art.12, comma 1)
Requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia per gli iscritti alla Cassa fino al 31/12/2003

Anni mancanti alla data del 31/12/2003 al conseguimento dell'età anagrafica di cui all'art 2, comma 1, L. 21/86 (65 anni).	Requisiti	
	Età anagrafica	Anni di effettiva iscrizione e contribuzione
da 1 anno e un giorno fino a 3 anni	66	31
da 3 anni e un giorno fino a 5 anni	67	32
oltre 5 anni	68	33
per tutti	70	25

TABELLA E (Art.14, comma 1)
Requisiti per la maturazione della pensione di "vecchiaia anticipata"

Decorrenza variazione requisiti	Requisiti	
	Età anagrafica	Anni di effettiva iscrizione e contribuzione
2005	61	38
dal 01/01/2004	senza limite	40

Per coloro che abbiano maturato entro il 31/12/2004 i requisiti per la pensione di anzianità di cui all'art. 3, L. 21/86 e successive integrazioni e modificazioni (58 anni di età e 35 di effettiva iscrizione e contribuzione), restano ferme le disposizioni relative ai medesimi requisiti.

TABELLA F (Art.22, comma 1)
Coefficienti per il calcolo del contributo di solidarietà

F1 - Pensionati con maturazione requisiti dal 01/01/2005

Scaglioni di quota di pensione lorda annua calcolata con il metodo retributivo	Percentuale da applicare a ciascuno scaglione
da 0 a € 10.629,84	0
da € 10.629,85 a € 21.259,68	2%
da € 21.259,69 a € 42.519,36	3%
da € 42.519,37 a € 63.779,04	4%

oltre € 63.779,04	5%
-------------------	----

F2 - Pensionati con maturazione requisiti fino al 31/12/2004

Scaglioni di quota di pensione lorda annua calcolata con il metodo retributivo	Percentuale da applicare a ciascuno scaglione
da 0 a € 10.629,84	0
da € 10.629,85 a € 21.259,68	4%
da € 21.259,69 a € 42.519,36	5%
da € 42.519,37 a € 63.779,04	6%
oltre € 63.779,04	7%

I limiti di cui alle tabelle F1 ed F2:

- sono rivalutati annualmente ai sensi dell'art. 16 della L. 21/86;
- sono pari a multipli del valore della pensione minima alla data del 31/12/2003 pari ad Euro 10.629,84;
- devono essere moltiplicati per l'anzianità maturata con il sistema retributivo e divisi per l'anzianità complessiva individuale.